

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente -  
Dott. SCARPA Antonio - Rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso omissis/2012 proposto da:

**SOCIETA'**

- ricorrenti -

**contro**

**MINISTERO ECONOMIA FINANZE**

- controricorrente -

avverso la sentenza n. omissis/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l'Avvocato omissis, difensore dei ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

udito l'Avvocato omissis, difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. omissis, che ha concluso per l'inammissibilità o manifesta infondatezza dei ricorsi e la condanna alla spese per responsabilità aggravata.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con distinti ricorsi L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposti al Tribunale di Treviso, poi riuniti, SOCIETA' RICORRENTI avevano proposto opposizione avverso le ordinanze n. 56905, 56906, 56907 e 56908 del 21.2.2007 con cui il Ministero dell'Economia aveva ingiunto alle società, nonchè ai loro rappresentanti, quali coobbligati, il pagamento rispettivamente di Euro 114,099,00, Euro 92.718,00, Euro 4.648,00, ed Euro 16.733,00 a titolo di sanzioni amministrative D.L. n. 143 del 1991, ex art. 1, convertito in L. n. 1997 del 1991, per aver effettuato transazioni finanziarie in contanti per complessive L. 7.364.241.154 nel periodo dal 1 settembre 1999 al 17 marzo 2001, nella specie consistenti in pagamenti effettuati tutti da SOCIETA' OMISSIS pari a L. 5.984.241,154 in

*Sentenza, Cassazione civile, Sez. seconda, Pres. Bucciantie - Rel. Dott. Scarpa, 21 gennaio 2016, n. 1080*

favore di SOCIETA' OMISSIS, pari a L. 1.080.000 in 54 rate di L. 20.000.00 ciascuna in favore di SOCIETA' OMISSIS, pari L. 300.000.0000, frazionati in 15 rate. Gli opposenti deducevano che SOCIETA' OMISSIS, in quanto gestore di numerosi esercizi pubblici adibiti a discoteche, disponesse di consistente denaro contante proveniente dagli incassi, e perciò versasse poi sempre in contanti alle altre società i riscontrati importi a titolo o di canoni di affitto d'azienda (nella specie, ad Immobiliare Nora e ad Apollo 2000) o per i servizi ottenuti (nella specie, a società omissis).

Tutti gli opposenti evidenziavano come si trattasse di pagamenti regolarmente annotati in contabilità, nonché di operazioni diverse tra loro, e comunque sempre eseguiti fra società appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese.

Con sentenza n. omissis/2008 il Tribunale di Treviso rigettava le opposizioni.

Veniva proposto appello da tutte le parti ingiunte con distinte impugnazioni, poi riunite, e la CORTE D'APPELLO di VENEZIA, con sentenza n. omissis/2012 del 29/03/2012, rigettava il gravame. La Corte di merito affermava l'irrilevanza dell'avvenuta contabilizzazione delle somme versate in contanti, ed evidenziava come l'espletata CTU avesse consentito di ricostruire i pagamenti per contanti e di accertare il frazionamento dei singoli versamenti in più somme per importi inferiori alla soglia di legge, rimanendo l'ammontare complessivo del pagamento relativo alla singola operazione economica ben superiore ai limiti in oggetto. In particolare, sottolineava la Corte di Venezia, la CTU aveva dimostrato il collegamento funzionale dei distinti atti di pagamento, che spesso avvenivano nella stessa giornata o in giorni immediatamente successivi.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. omissis/2012 proponevano distinti ricorsi per cassazione (riuniti ex art. 335 c.p.c.) SOCIETA' OMISSIS, ciascuno strutturato su due motivi fra loro identici, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze si difendeva con controricorso, chiedendo di dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso. I ricorrenti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il PRIMO MOTIVO di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti, illustrata la "ratio" del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. nella L. n. 197 del 1991, sostengono che l'attività d'impresa svolta da OMISSIS giustificasse la disponibilità del denaro contante da parte di questa, visti i documentati incassi, e che la maggior parte dei pagamenti non superasse la soglia di L. 20.000.000.

Con il SECONDO MOTIVO di ricorso, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 5, ribadiscono che i trasferimenti di contante al di sotto della soglia indicata costituissero operazioni distinte, rimanendo sul punto carente la motivazione della sentenza impugnata. Da ultimo, i ricorrenti, a pagine 14 e 15 dei loro ricorsi, si dolgono, ma senza farne oggetto di specifico motivo di gravame, che nè la controparte nè la corte di merito abbiano preso posizione sulla loro eccezione di estinzione dell'obbligo sanzionatorio per intervenuta prescrizione L. n. 689 del 1991, ex art. 14, deducendo di aver formulato tale eccezione "alla prima udienza del giudizio di appello". Al riguardo, per affermare subito l'inammissibilità di questa generica doglianza, basta considerare come la parte, che intenda dedurre con il ricorso per cassazione la mancata pronuncia su una propria eccezione da parte del giudice del merito (nella specie, di prescrizione), è tenuta non solo a procedere all'esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell'eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche a formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando, in particolare, il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c..

Per il resto, i ricorsi, in entrambi i loro motivi, la cui trattazione congiunta appare consentita, vista l'evidente connessione tra essi intercorrente, sono infondati.

*Sentenza, Cassazione civile, Sez. seconda, Pres. Bucciantie - Rel. Dott. Scarpa, 21 gennaio 2016, n. 1080*

Secondo quanto già sostenuto da questa Corte, il divieto posto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. nella L. n. 197 del 1991 (nella specie applicabile *ratione temporis*, poi abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quindi oggetto di una serie di interventi integrativi e modificativi negli ultimi anni), diretto ad impedire il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a Euro 12.500,00 senza il tramite di intermediari abilitati, **pone riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento sia funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito** (Cass. 22 giugno 2010, n. 15103; Cass. 10 aprile 2007, n. 8968). In tal senso, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello di Venezia, volta ad affermare la sussistenza dell'illecito per essere state le molteplici operazioni di trasferimento di somme da parte della società OMISSIS in favore di SOCIETA' OMISSIS, seppure di entità inferiore ai L. venti milioni, **artificiosamente frazionate** (in quanto spesso attuate nello stesso giorno o in giorni immediatamente successivi), **soddisfa tale esigenza normativa di una considerazione complessiva del valore da trasferire.**

Siffatta esigenza, nascente dalla ratio della norma, di rendere trasparenti le transazioni finanziarie aventi maggior rilevanza economica, neppure trova eccezione nella circostanza che i singoli pagamenti siano comunque riportati nelle scritture contabili, nè in consuetudini commerciali dovute al collegamento economico esistente tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, trattandosi comunque di soggetti dotati di distinta personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

La valutazione di unitarietà dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento di denaro contante sia funzionale, nonostante la molteplicità apparente delle transazioni, è, peraltro, questione di fatto, attribuita al vaglio del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della congruità della motivazione, qui non censurabile in quanto correttamente operata dalla Corte di Venezia alla stregua del principio riaffermato.

Consegue in definitiva il rigetto dei ricorsi.

I ricorrenti vanno condannati, secondo soccombenza ed in proporzione del rispettivo interesse e valore della causa, al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

Non sussiste il presupposto della colpa grave, tale da legittimare la condanna, a carico dei soccombenti, dell'ulteriore somma di cui all'art.385, comma 4, c.p.c. (nella specie, applicabile *ratione temporis*), sollecitata dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni.

#### **P.Q.M.**

La Corte, riuniti i ricorsi proposti da SOCIETA' OMISSIS avverso la sentenza n. OMISSIS/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, li rigetta e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute in questo giudizio, che liquida: in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 5.500,00 per compensi, a carico solidale di SOCIETA' OMISSIS e OMISSIS; in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, a carico solidale di SOCIETA' OMISSIS; in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per compensi, a carico solidale di SOCIETA' OMISSIS; ed in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, a carico solidale di SOCIETA' OMISSIS in liquidazione e OMISSIS; tutti oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2016

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS